

247 | 2020



Agenzia per la Coesione Territoriale IL DIRETTORE GENERALE

DIRETTIVA RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali (ex Area I), in particolare il CCNL 2016-2018 sottoscritto il 9 marzo 2020, i cui principi, criteri e procedure si intendono integralmente richiamati;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli artt. 7 e segg. che recano disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 8 concernente la direttiva di un indirizzo politico-amministrativo, documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 contenente disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 255 del 30 ottobre 2013) ed in particolare l'art. 10 che, nell'ambito delle misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il D.P.C.M. del 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2015 recante approvazione del "*Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale*";

VISTO il D.D.G. n. 58 dell'11/11/2015 recante l'approvazione del "*Regolamento degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale*" e il successivo D.D.G. n. 60/2015 del 12/11/2015 recante l'approvazione del "*Regolamento degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale*";

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 14 del 16 gennaio 2017 di adozione della Carta dei Valori e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il D.P.C.M. del 10 gennaio 2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Dott. Massimo Sabatini per la durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VISTA la direttiva del Direttore Generale *pro tempore* dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 138/2019 del 19 luglio 2019;

VISTO il vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13/11/2019, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lett. c) della citata legge n. 190/2012 e, in particolare, il paragrafo n. 7 dell'allegato 2 del Piano Nazionale medesimo che prevede, fra l'altro, che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 siano tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione e che, per tale personale, la rotazione sia uno dei criteri espressamente previsti per il conferimento degli incarichi dirigenziali e sia attuata alla scadenza dell'incarico;

CONSIDERATE le specifiche indicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per il triennio 2020/2022 con D.D.G. 39/2020 del 6 marzo 2020, con riferimento alla previsione di procedure appropriate e trasparenti per il conferimento e la rotazione degli incarichi, per evitare la permanenza dei dirigenti nella medesima posizione e per presidiare i settori particolarmente esposti al rischio della corruzione;

RITENUTO di dover recepire le nuove disposizioni contrattuali emanate dal CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018 sottoscritto il 9 marzo 2020 con particolare riferimento all'articolo 43, lett. h), nel rispetto dei principi di buon andamento e dell'economia procedimentale, tenendo conto delle esigenze organizzative dell'amministrazione e pertanto di sostituire la disciplina recata dalla direttiva n. 138/2019 del 19 luglio 2019;

RITENUTA quindi l'opportunità di definire criteri e procedure univoche per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali non generali vacanti nell'ambito dell'Agenzia, nel rispetto delle statuzioni di cui al CCNL e dei principi e delle procedure stabiliti dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VALUTATI gli esiti del confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative attivato ai sensi dell'art. 5 del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018 del 9 marzo 2020 in data 22 dicembre 2020;

VISTO il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo, in data 28 dicembre 2020;

emana

la seguente Direttiva per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale.

Art. 1 Principi generali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento, al mutamento e alla revoca di incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale.
2. La procedura di conferimento degli incarichi si articola in base ai criteri e secondo le procedure di seguito indicate, finalizzate a garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti. Nel limite delle disponibilità degli incarichi, si potrà anche tenere conto delle preferenze da essi manifestate
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti in vista del migliore funzionamento delle strutture e degli uffici dell'Agenzia, ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua capacità professionale e della sua persona in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei vari livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa in relazione alle esigenze del migliore funzionamento dell'Agenzia, considerando il dirigente elemento centrale dei processi di innovazione e di valorizzazione delle risorse umane.
4. Tutti i dirigenti di ruolo di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale hanno diritto a un incarico di funzione dirigenziale.
5. L'Agenzia adotta procedure dirette a consentire il tempestivo conferimento o rinnovo degli incarichi dei dirigenti per assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e per garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità secondo la normativa primaria che regola la materia. A tale riguardo l'Agenzia rende preventivamente conoscibili, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta, con le modalità descritte al successivo articolo 8.
6. Nel conferimento degli incarichi si tiene conto del principio di pari opportunità. Il conferimento degli incarichi avviene garantendo la partecipazione al procedimento dei dirigenti interessati ed il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.

Art. 2 Criteri di conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale avviene secondo i seguenti criteri di metodo e di merito.

Criteri di merito:

- a) attitudini e capacità professionali del dirigente, anche in relazione agli esiti delle valutazioni della *performance* conseguiti nell'ultimo triennio ed alla natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
- b) specifiche competenze organizzative;
- c) esperienze di direzione attinenti l'incarico.

Criteri di metodo:

- d) rotazione effettiva degli incarichi, quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione prevista dall'art. 1, co. 5, lett. b) della legge n. 190/2012 al fine di impedire il consolidarsi di situazioni relazionali tali da alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa e per presidiare settori dell'amministrazione particolarmente esposti al rischio corruttivo. A tal fine, ferma restando l'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento ad attività di elevata rilevanza in corso di espletamento, il rinnovo

dell'incarico per il dirigente che ha già ricoperto, per almeno due mandati, il medesimo posto di funzione dirigenziale potrà avvenire, comunque, in presenza delle seguenti tre condizioni:

- d1) assenza di figure dirigenziali in organico con pari competenza e livello di professionalità idoneo per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio a rischio di corruzione;*
- d2) grado di specializzazione dei compiti assegnati all'Ufficio;*
- d3) positiva valutazione conseguita.*

2. In sede di interpello l'Amministrazione indicherà se l'incarico non è conferibile a persone che abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

3. Il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001 è effettuato previa verifica dell'inesistenza o dell'indisponibilità nei termini indicati all'art. 8 del presente decreto delle professionalità interne che abbiano avanzato la propria candidatura a seguito della pubblicazione della relativa vacanza.

3. I dirigenti di nuova nomina, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, concorrono all'attribuzione delle posizioni dirigenziali disponibili in esito ad un interpello diretto anche ai dirigenti già in servizio. Per i dirigenti rientrati nella disponibilità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale a seguito della cessazione di posizioni di comando presso altre Amministrazioni, fuori ruolo, aspettativa o similari, si tiene conto degli stessi criteri in quanto applicabili.

4. Il conferimento di incarichi *ad interim* è effettuato nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e secondo le previsioni del successivo art. 9.

5. Il Direttore Generale o i Direttori di Area esaminano, eventualmente attraverso una commissione appositamente nominata, le manifestazioni di interesse pervenute da parte dei candidati insieme ai loro curricula; l'esame può comprendere, all'occorrenza, anche colloqui conoscitivi.

Art. 3 Pubblicità degli incarichi

1. L'Agenzia assicura la pubblicità e l'aggiornamento tempestivo dell'elenco dei posti dirigenziali vacanti mediante pubblicazione sul proprio sito internet, sulla intranet e mediante diretta comunicazione scritta ai dirigenti in fuori ruolo, in comando o in aspettativa al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a presentare domanda per il conferimento di incarichi vacanti.

2. L'Agenzia procede al conferimento degli incarichi decorsi i termini di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 4 Durata degli incarichi

1. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e la loro durata non può essere inferiore ai tre né superiore ai cinque anni, ai sensi di quanto stabilito dall' art. 19, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, fatte salve diverse disposizioni e/o sopravvenute modifiche normative e/o contrattuali.

2. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età secondo la vigente normativa.

Art. 5 Rinnovo dell'incarico

1. Gli incarichi dirigenziali possono essere rinnovati, ove non ricorrono le condizioni per la loro revoca o per la risoluzione del rapporto e fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di rotazione degli incarichi richiamate nell'art 2, ovvero nei casi previsti dall'articolo successivo.

Art. 6 Revoca e decadenza dall'incarico

1. L'incarico può essere revocato secondo la disciplina prevista all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 per mancato raggiungimento degli obiettivi o per inosservanza delle direttive impartite, in relazione alla

gravità dei casi, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione, abbia avuto luogo la revoca dell’incarico dirigenziale in corso, si applicano le disposizioni di cui all’art. 54 del CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018.

2. Resta fermo il diritto di recesso dell’Agenzia dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni dell’art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.

3. Lo svolgimento dell’incarico in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto legislativo n. 39/2013 comporta la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto.

Art. 7 Risoluzione del rapporto

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il rapporto istituito fra l’Agenzia e il dirigente può essere risolto consensualmente.

Art. 8 Procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale

Le procedure per il conferimento degli incarichi si articolano nelle seguenti fasi:

1. L’avvio delle procedure per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali non generali degli uffici di Staff e delle Aree è in carico all’Ufficio 2 di Staff “Organizzazione, Bilancio Personale”. La procedura di comunicazione circa la vacanza delle posizioni dirigenziali, da avviare anteriormente al termine in cui è previsto che tale vacanza si determini e, comunque entro dieci giorni di calendario dall'avvenuta disponibilità, è in carico all’Ufficio 2 di Staff. Detto Ufficio avrà cura di pubblicizzare gli incarichi vacanti secondo le modalità previste dall’art. 3 del presente atto, nonché di fornire il necessario supporto tecnico ai Direttori di Area e al Direttore Generale.

2. Le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 40 del decreto legislativo n. 165/2001 e in base ai criteri di cui al precedente art. 2, previa pubblicazione di apposito avviso di interpello sul sito istituzionale e sulla intranet, recante per ciascun posto disponibile le relative funzioni, gli obiettivi generali dell’incarico e gli eventuali dettagli (ovvero le eventuali specificazioni) circa il profilo professionale richiesto. L’interpello è notificato a tutti i dirigenti di ruolo in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo, con l’indicazione per ciascun posto disponibile, del valore economico della graduazione dell’ufficio. L’avviso invita gli interessati a manifestare la propria disponibilità, mediante presentazione di candidatura entro il termine di almeno dieci giorni di calendario, indicando i documenti da prodursi e dichiarando la non sussistenza di cause ostative, di incompatibilità e di inconferibilità previste dalle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e relativi decreti e provvedimenti di attuazione.

3. La procedura di valutazione per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali non generali degli Uffici di Staff è svolta dal Direttore Generale dell’Agenzia che provvede direttamente al conferimento degli stessi.

4. La procedura di valutazione per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali non generali delle Aree è svolta dal Direttore di Area che valuta il dirigente in relazione all’incarico da ricoprire anche tenendo conto dei dati curriculari, nel rispetto dei criteri indicati all’art. 2. All’esito della valutazione, il Direttore di Area in cui si trova la posizione vacante ne riferisce gli esiti al Direttore Generale dell’Agenzia formulando, in caso di candidature concorrenti, motivata richiesta di assegnazione del dirigente individuato per ricoprire l’incarico, tenendo conto delle eventuali preferenze espresse da quest’ultimo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

5. Il Direttore Generale dell’Agenzia, ricevuta e valutata positivamente la richiesta, dispone con decreto l’assegnazione del dirigente.

6. Gli esiti delle valutazioni vengono pubblicati sul sito internet e sulla intranet dell’Agenzia.

7. Nei casi in cui nessun dirigente di ruolo appartenente alla fascia corrispondente alla posizione per la quale è pubblicato l'interpello invii manifestazione di interesse, o nessun dirigente di ruolo appartenente a tale fascia sia individuato quale idoneo all'incarico nell'ambito dell'interpello, è possibile individuare la professionalità necessaria ricorrendo a personale dirigenziale anche di altre amministrazioni o ad estranei alla dirigenza, ai sensi rispettivamente dei commi 5-bis o 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'avvalimento di personale non appartenente al ruolo dei dirigenti dell'Agenzia di fascia corrispondente alla posizione oggetto di interpello costituisce necessariamente una fase successiva ed eventuale, conseguente all'esito infruttuoso dell'interpello medesimo, riservato prioritariamente ai dirigenti di ruolo che manifestino il loro interesse per un posto di livello corrispondente alla fascia di appartenenza.

Art. 9 Conferimento di incarichi ad interim

1. Un incarico ad *interim* può essere conferito, per motivate esigenze organizzative e funzionali, nelle more dell'attribuzione di un incarico secondo le disposizioni del presente decreto, tenendo altresì conto delle seguenti priorità:

- titolarità di un incarico dirigenziale che abbia ad oggetto materie affini a quelle contenute nell'incarico da conferire, salvo diverse e motivate esigenze di funzionalità;
- pregressa esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire.

2. Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, di norma al dirigente potrà essere attribuito un solo incarico *ad interim*.


Art. 10 Conferimento dell'incarico a dirigente titolare di altro incarico

Qualora, all'esito delle procedure di valutazione, la richiesta di assegnazione si riferisca ad un dirigente titolare di altro incarico dirigenziale, l'assegnazione e il conseguente conferimento del nuovo incarico sono subordinati alla revoca dell'incarico precedente e alla conseguente risoluzione del contratto in essere.

31.12.2020

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Massimo Sabatini



d